

IL DIRIGENTE

Premesso che:

In data 05/05/2025, la Sezione Annonaria della Polizia Municipale ha elevato verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 8483 recante prot.26753/2025 nei confronti del Sig. *****

*****, nel quale si riferisce che in Afragola (NA) alla via Sicilia, angolo via Veneto, veniva esercitata attività di commercio al dettaglio di alimenti in sede fissa nonostante fosse stata notificata con prot. 2025/25666 del 30/04/2025 dall'Ufficio Suap di codesto Ente l'irricevibilità e l'inefficacia della Scia 00107-2025 per mancata integrazione documentale;

Considerato, che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.145, comma2, del Testo unico sul commercio della Regione Campania 21/04/2020 N° 7;

Dato atto che, l'emissione della presente ordinanza costituisce atto dovuto e vincolato, privo cioè di contenuto discrezionale e non comportante valutazione e comparazione di interessi, per cui non sussiste, nel caso "de quo", l'obbligo dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 7/08/1990 n° 241, tenuto anche conto che in ogni caso l'eventuale partecipazione al procedimento dell'interessato non potrebbe determinare l'Amministrazione ad adottare un provvedimento di diverso contenuto, mancando la stessa, come si è detto, di ogni discrezionalità al riguardo;

Visto l'art.145 comma 2 della Legge Regionale 21 Aprile 2020, n.7;

Visto l'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- al Sig.

*****;

la chiusura immediata dell'attività di esercizio di vicinato – Settore merceologico "Alimentare" ubicato in questo Comune alla via Sicilia, angolo via Veneto.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato;
2. L'invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'esecuzione della stessa, precisando che in caso di inottemperanza, procederà, senza ulteriore avviso né ulteriore atto, alla chiusura mediante apposizione di sigilli;

RENDE NOTO

Che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carmine Pizza;

Che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso l'Ufficio Suap del Settore Urbanistica del Comune di Afragola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 gg. al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile.

Afragola, li 19/05/2025

Il Responsabile Suap

Dott. Carmine Pizza

Il Dirigente

Ing. Valerio Esposito